

L'opzione al contributivo può abbattere l'onere di riscatto del periodo di studi, ma la convenienza va sempre valutata caso per caso

Torniamo ancora sul tema del riscatto della contribuzione prendendo spunto dalla circolare INPS n. 6/2020 per approfondire casistiche particolari che si potrebbero presentare nei nostri uffici

Nei giorni scorsi sono state fornite indicazioni e considerazioni a proposito della [circolare n. 6 del 22 gennaio](#) scorso, sia su questa pubblicazione, sia da parte di INCA nazionale con apposita circolare.

Con il presente articolo offriamo un approfondimento su una particolare casistica che potrebbe presentarsi nella nostra attività di consulenza e di tutela.

Come noto, la circolare tratta l'efficacia dei periodi riscattati mediante versamento dell'onere di riscatto calcolato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo (cosiddetto **criterio di calcolo a percentuale**) e nel farlo conferma il principio dell'efficacia ab origine, ai fini pensionistici, dei periodi riscattati ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 5-quater, e dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 184/1997, precisando i criteri di determinazione degli oneri di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo. Una di queste casistiche riguarda l'**esercizio della facoltà di computo** di cui all'articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282.

Infatti, coloro che, in possesso dei prescritti requisiti (che ricordiamo essere gli stessi previsti per l'opzione al sistema contributivo e quindi: almeno 15 anni in tutta la vita contributiva, di cui 5 fatti valere dal 01/01/1996 e avere meno di 18 anni al 31/12/1995), esercitino la facoltà di computo e conseguano un trattamento a carico della Gestione separata liquidato di conseguenza interamente con il sistema contributivo (cfr. circ. INPS n. 184/2015).

Questi soggetti possono chiedere che l'onere di riscatto di periodi, che in assenza di computo sarebbe stato calcolato con il sistema della riserva matematica, sia invece determinato secondo il criterio del calcolo a

In questo numero:

Periodi di riscatto: La convenienza nell'opzione al contributivo abbatta anche l'onere di riscatto della laurea,

INCA: Buone prassi dai territori, contenzioso positivo su diritto all'assegno sociale,

INPS: lavoratori dipendenti - valori utili per il calcolo contributi 2020,

INAIL: lavoratori operanti in Paesi extracomunitari - retribuzioni convenzionali per l'anno 2020,

Giurisprudenza: neutralizzazione dei periodi contributivi a retribuzione ridotta,

Immigrazione:

BREXIT: prime informazioni utili:

Gli effetti dell'uscita del Regno Unito dall'Ue,

Libera circolazione e sicurezza sociale,

la posizione dei cittadini dell'Ue che soggiornano e che si relicheranno in UK,

la posizione dei cittadini britannici in Italia,

l'assistenza sanitaria.

Il riscatto dei periodi collocati nel sistema contributivo è una possibilità da esercitare con molta attenzione per via degli effetti prodotti dall' esercizio dell'opzione che ricordiamo è irrevocabile

percentuale (previsto nel sistema contributivo).

A tale fine è necessario che la domanda di riscatto sia presentata all'atto del pensionamento, ossia contestualmente alla domanda di pensione con la facoltà di computo.

Attenzione, però: la circolare precisa che **qualora l'anzianità acquisita per effetto del riscatto faccia venir meno uno dei requisiti richiesti per poter accedere al computo** (i tre sopra citati e, quindi, quello che potrebbe venire a mancare per effetto di un riscatto è quello dell'anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995), **la domanda di computo non potrà essere accolta.**

La circolare chiude così e ci sembra opportuno ricordare un ulteriore aspetto al fine di prestare **attenzione ancora maggiore nella trattazione di queste pratiche.** Se infatti la posizione che stiamo considerando consta almeno due gestioni oltre alla gestione separata, è ininfluente, ai fini del computo, che in una delle gestioni, anche dopo il riscatto, non siano maturati i 18 anni al 31/12/1995, se invece tale limite è superato nelle gestioni complessivamente considerate. In questi casi l'esercizio del computo è precluso comunque in quanto, **ai fini della valutazione dei requisiti contributivi per l'esercizio della facoltà di computo, in presenza di periodi assicurativi in diverse gestioni, la verifica viene fatta ai fini del diritto in riferimento all'anzianità complessivamente maturata in tutte le gestioni.**

INCA: Buone prassi dai territori, contenzioso positivo su diritto all' assegno sociale

Come anticipato nello scorso numero della NL, diamo notizia di **un altro pronunciamento positivo** ottenuto dal nostro ufficio INCA di Milano in materia di **assegno sociale**, in questo caso a proposito delle condizioni per avere riconosciuto **il requisito della permanenza nel territorio italiano.**

Si tratta di una sentenza della Corte d'appello di Milano, sezione lavoro, che ha capovolto l'esito della sentenza di primo grado con la quale il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo non provato il requisito dell'effettivo e continuativo soggiorno nello stato italiano per dieci anni.

La Corte ha ritenuto l'appello fondato e, nell'espone le motivazioni, ha fornito un interessante excursus normativo, che vi riassumiamo ritenendo possiate utile produrlo in sede di ricorso amministrativo e/o giudiziario.

La legge n. 335/95 ha introdotto l'assegno sociale (in luogo della preesistente pensione sociale) riservandone il diritto ai soli ai cittadini italiani, residenti in Italia.

Successivamente, l'art. 39, c. 1, della legge n. 40 del 1998 ha esteso il diritto prevedendo che *"...gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o*

nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale".

Si è quindi effettuata l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali, senza invero richiedere, in aggiunta, il requisito della stabile dimora in Italia, ravvisato come necessario dalla giurisprudenza costituzionale (fra le tante, Corte Cost. nn. 306 del 2008 e 187 del 2010).

L'art. 80, comma 19, della legge 388/2000, (legge finanziaria 2001), ha disposto che *"...ai sensi del Testo Unico dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, l'assegno sociale e le provvidenze economiche ... sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno"*.

L'art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008, ha stabilito che *"...a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale ... è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale..."*.

Il requisito della continuità della permanenza sul territorio nazionale, richiesto non solo allo straniero lungo soggiornante, ma anche al cittadino italiano è da ritenersi aggiuntivo rispetto alla titolarità del permesso di soggiorno e non può essere configurato come un limite alla libertà di circolazione non contenendo alcun divieto violativo della libera scelta del singolo ed anche in considerazione del fatto che la continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all'ampiezza dell'arco temporale previsto dalla norma, **come indicativa di un radicamento con il territorio da non identificare con la assoluta costante ed ininterrotta permanenza del soggetto, appunto, sul territorio nazionale** (cfr. Cass. n. 15170/2019).

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che il carattere non episodico del soggiorno nonché la prova della legalità e della sua continuità per almeno 10 anni siano già documentati e risultanti da tutta una serie di attestazioni prodotte dal richiedente (titoli di soggiorno, certificato anagrafico storico, estratto conto contributivo, buste paga e modelli CUD, timbri sui passaporti). I giudici entrando nel merito del caso hanno evidenziato che **"il fatto che il richiedente si sia recato nel proprio paese di origine in media una volta l'anno e per periodi relativamente contenuti, non può valere ad escludere la non episodicità del suo soggiorno sul territorio nazionale, pena la negazione del suo diritto alla libera circolazione"**. Tale considerazione è fondata sulla linea interpretativa della Corte di Cassazione: **"la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di**

segue pg. 3

una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, **questa stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali**"(cfr. Cass. n. 17397/16).

Questa ultima parte del pronunciamento conferma una linea interpretativa della giurisprudenza ormai assodata e della quale insieme alla consulente legale di INCA Lombardia, avv. Roberta Palotti, avevamo già dato informazione: trovate queste indicazioni nella sezione *Seminari - NASPI e Assegno Sociale casi complessi* del nostro sito <http://wiki.inca.lombardia.it>, cui vi rimandiamo per ulteriori approfondimenti sul tema e per reperire materiali e riferimenti che possono essere utilmente adottati nella costruzione del ricorso amministrativo e/o giudiziario. Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, in riforma della sentenza impugnata, la Corte ha dichiarato il diritto dell'appellante al riconoscimento dell'assegno sociale e, conseguentemente, condannato l'INPS a liquidare la prestazione.

INPS: lavoratori dipendenti – valori utili per il calcolo contributi 2020

L'INPS ha emanato la [circ. n. 9 del 29 gennaio 2020](#), con la quale comunica, relativamente al 2020, i **valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile**, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il **calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale** per i lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

INAIL: lavoratori operanti in Paesi extracomunitari retribuzioni convenzionali per l'anno 2020

L'INAIL ha pubblicato la [circ. n. 3 del 29 gennaio 2020](#), con la quale comunica **il valore delle retribuzioni convenzionali su cui calcolare il premio assicurativo per i lavoratori operanti all'estero**, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, riportati nelle [Tabelle delle retribuzioni convenzionali](#).

Giurisprudenza: neutralizzazione dei periodi contributivi a retribuzione ridotta

Recenti pronunce della Corte di Cassazione, risalenti alla fine del 2018 e oggetto di commento e diffusione negli scorsi mesi da parte di INCA nazionale, segnano una battuta di arresto nel **contenzioso promosso per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base della esclusione dei periodi di minore contribuzione/retribuzione: tuttavia trattandosi di pronunciamenti particolari e non di carattere generale, riteniamo utile fare lo stato dell'arte su questo delicato argomento**.

In particolare la sentenza commentata è la n. 28025, Cassazione civile sez. lavoro del 02/11/2018, la cui lettura, se pure ostica a causa del linguaggio burocratico e tecnico, è interessante in quanto, oltre alla decisione nel caso di specie, offre un riassunto della giurisprudenza sul tema.

L'istituto della esclusione è stato in passato oggetto di commento da parte della stessa Corte che con precedenti pronunciamenti ne ha confermato il valore e l'applicabilità, in particolare si ricordano e segnalano come pietre miliari sul tema le **sentenze della Corte costituzionale n. 264 del 1994 e n. 388 del 1995**: viene espressamente sancito il principio che **la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata** (cfr. anche, ex plurimis, Cass. n. 29903 del 2011) **e deve quindi neutralizzarsi la minor contribuzione di qualsiasi natura accreditata al lavoratore nell'ultimo quinquennio**.

Dalla portata del suddetto principio è agevole desumere, *a contrariis*, l'inapplicabilità della neutralizzazione dei periodi contributivi che concorrano a integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico.

Il nuovo pronunciamento non mette in discussione quanto sopra riassunto, ma consolida invece una interpretazione della Suprema Corte **in base alla quale non è applicabile ai lavoratori che al 1 gennaio 1993, avevano maturato un'anzianità superiore a 15 anni una "dilatazione oltre il quinquennio dell'arco temporale" della retribuzione pensionabile**.

Secondo la Suprema Corte infatti: **"La neutralizzazione richiesta in questo come in altri ricorsi all'esame del Collegio, incentrata sull'asserita dilatazione oltre il quinquennio, si inserisce in questo mutato contesto normativo e nel nuovo sistema di calcolo della pensione in riferimento al quale la parte ricorrente tenta di accreditare la tesi secondo cui una volta ampliato a 520 settimane il periodo di riferimento del calcolo della retribuzione pensionabile sarebbe coerente con la ratio che ha sorretto la giurisprudenza costituzionale estendere, al medesimo periodo, anche l'area di operatività della neutralizzazione**.

Invero, l'eventualità che nella determinazione del quantum della pensione vengano intercettati periodi a retribuzione ridotta non costituisce sintomo di irrazionalità della disciplina, come nel precedente sistema di calcolo fondato sulle ultime 5 annualità sul presupposto che fossero le più favorevoli per il lavoratore, sebbene rappresenta il logico sviluppo del mutato sistema di calcolo del trattamento pensionistico apprestato dalla riforma pensionistica del 1992.

L'ampliamento dell'arco temporale nel quale la retribuzione si calcola obbedisce alla ratio di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nella sua intera vita lavorativa, superando il precedente sistema che, restringendo il periodo di riferimento all'ultimo segmento del rapporto lavorativo, era di fatto volto ad intercettare e a valorizzare le sole migliori retribuzioni."

Immigrazione

Brexit: le prime informazioni utili

Gli effetti dell'uscita del Regno Unito dall'Ue: A partire dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020, il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Ue ma un Paese terzo. Il 29 gennaio 2020 a Bruxelles, il Parlamento Europeo ha approvato l'[Accordo di recesso](#) concordato dal Governo britannico e dalla Commissione Europea: è stato l'ultimo passaggio formale necessario per completare la prima fase dell'uscita del Regno Unito

segue pg. 4

dall'Unione Europea. L'accordo raggiunto tra l'Ue e il Regno Unito prevede un periodo di transizione che inizierà il 1° febbraio 2020 e terminerà il 31 dicembre 2020 durante il quale il Regno Unito non sarà più rappresentato nelle istituzioni dell'Ue ma continuerà ad applicare il diritto dell'Unione. Pertanto, le norme dell'Ue che regolano la libera circolazione e il coordinamento della sicurezza sociale continuerà ad applicarsi ai cittadini italiani residenti nel Regno Unito ed ai cittadini britannici in Italia fino al 31.12.2020. Durante tale periodo, il Governo britannico e la Commissione europea dovranno negoziare le loro relazioni future, soprattutto in termini di commercio e sicurezza sociale. Qualsiasi accordo affinché possa entrare in vigore il 1° gennaio 2021, dovrà essere approvato dal Parlamento europeo prima di tale data e, se tale accordo fa riferimento a competenze che l'Ue condivide con gli Stati membri, i Parlamenti nazionali dovranno ratificarlo. Il periodo di transizione può essere prorogato solo una volta, per uno o due anni, ma tale decisione dovrà essere presa dalla commissione congiunta Ue-Regno Unito entro il 1° luglio 2020.

Libera circolazione e sicurezza sociale: Con la ratifica e l'entrata in vigore dell'accordo di recesso, durante il periodo di transizione il diritto dell'Ue sarà applicabile al e nel Regno Unito, conformemente alla parte IV dell'accordo e più specificamente all'articolo 127, salvo disposizione contraria dell'accordo stesso. Ciò significa che le norme dell'Ue in materia di libera circolazione e di coordinamento della sicurezza sociale continueranno ad applicarsi ai cittadini italiani nel Regno Unito e ai Britannici in Italia. Il 1° febbraio 2020 non cambierà nulla per quanto riguarda i diritti di libera circolazione dei cittadini (e dei loro familiari) che vivono in Italia e nel Regno Unito. Analogamente, i cittadini italiani e britannici (e i loro familiari) attualmente non residenti, rispettivamente nel Regno Unito e in Italia, avranno il diritto, nell'esercizio dei loro diritti ai sensi della direttiva 2004/38/CE, di trasferirsi e di stabilirsi in Italia e nel Regno Unito durante il periodo transitorio. Al termine di quest'ultimo, i diritti dei cittadini britannici/italiani e delle loro famiglie saranno disciplinati dalla parte II dell'accordo di recesso, ad eccezione di coloro che non hanno mai esercitato i loro diritti di libera circolazione.

La posizione dei cittadini dell'Ue che soggiornano e che si recheranno in UK: Durante il periodo transitorio, per i cittadini Ue residenti nel Regno Unito e per quelli che vi si recheranno in visita o per lavoro non cambierà quasi nulla. I cittadini Ue che già si trovavano nel territorio britannico prima del Brexit Day e che intendono continuare a risiederci legalmente, così come coloro che si trasferiranno in modo continuativo nel Regno Unito durante il periodo transitorio, dovranno compilare il [EU Settlement Scheme](#) entro il 31.12.2020. L'Ambasciata d'Italia a Londra consiglia di attivarsi il prima possibile. Durante il periodo di transizione, i cittadini Ue residenti in UK ed i Britannici residenti nei Paesi UE vedranno invariati tutti i loro diritti in materia di sanità, pensioni, prestazioni sociali, ricongiungimento familiare, accesso all'istruzione.

Nulla cambierà nemmeno per chi viaggia da e per il Regno Unito: almeno fino al 31 dicembre 2020 sarà possibile continuare ad utilizzare la carta d'identità, anche cartacea. A partire dal 2021, l'Ambasciata d'Italia a Londra raccomanda i cittadini italiani di dotarsi in tempo utile di un valido passaporto. Anche le patenti di guida e i passaporti per animali domestici, finché validi, continueranno ad essere accettati (fonte: [sito Ambasciata d'Italia a Londra](#)).

La posizione dei cittadini britannici in Italia: Una volta terminato il periodo transitorio, l'Italia garantirà ai cittadini britannici iscritti all'anagrafe italiana, la tutela dei diritti acquisiti sulla base di una procedura dichiarativa ai sensi dell'art. 18.4 dell'accordo di recesso ("Rilascio dei documenti di soggiorno") e alle condizioni di cui all'articolo 19 dell'accordo (Rilascio di documenti di soggiorno durante il periodo di transizione). L'iscrizione all'anagrafe italiana entro il 31 dicembre 2020 e le disposizioni dell'accordo di recesso consentiranno quindi di godere dei diritti previsti da tale accordo. Si rammenta che l'Italia è intervenuta a tale proposito approvando il [D.L. 22/2019 convertito nella Legge 41/2019](#). E' da evidenziare però che l'art. 14 di quest'ultima che prevede una serie di disposizioni tese a regolare il soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, poteva essere applicato soltanto in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in **assenza di accordo**. Per quanto concerne, invece, la concessione della cittadinanza italiana, l'art. 15 del citato D.L. ha stabilito che i cittadini del Regno Unito sono equiparati ai cittadini dell'Unione europea fino alla prestazione del giuramento, se hanno maturato il requisito dei quattro anni di residenza previsto dall'art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 91/92 alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e se avranno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2020. In ogni caso, il consiglio è quello di attendere le disposizioni che il Ministero dell'Interno emanerà al riguardo.

L'assistenza sanitaria: Le attuali norme di sicurezza sociale fra Stati dell'Ue verranno applicate fino al 31 dicembre 2020 e ciò consentirà agli assistiti britannici in Italia e agli assistiti italiani in UK di fruire delle cure medico-sanitarie come accaduto finora. Allo stesso modo, fino al 31 dicembre 2020, la [Direttiva 2011/24/UE](#) in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera continua ad essere applicata agli assistiti britannici in Italia e agli assistiti italiani in UK.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)